

1620



Deliberazione n. 19

del 31/03/2017

Settore \_\_\_\_\_

# COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

## ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - Imposta Municipale propria (IMU): Approvazione delle aliquote per l'anno 2017.

L'anno duemiladiciassette addì trèntuno del mese di marzo alle ore 19,00 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92,  su propria determinazione  richiesta del Sindaco  domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria <sup>XXXXXX</sup> di aggiornamznto in prosecuzione nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N. Ord	CONSIGLIERI		p	a	N. Ord	CONSIGLIERI		p	a
1)	SPEDALE	Luciana		X	11)	VEGA	Salvatore		X
2)	MANCUSO FUOCO	Antonino	X		12)	GENTILE	Giusi		X
3)	GIACOBBE	Filippo	X		13)	CASTROGIOVANNI	Gianfranco	X	
4)	LO VOTRICO	Santa	X		14)	BALSAMELLO	Salvatore	X	
5)	DI COSTA	Maria		X	15)	BONELLI	Giuseppe	X	
6)	TROVATO	Grazia	X		16)	CATALANO	Aurora		X
7)	CONSENTINO	Annarita	X		17)	LA GIGLIA	Francesco	X	
8)	LI VOLSI	Sigismundo		X	18)	SCINARDI	Dario	X	
9)	CASTROGIOVANNI	Carmela	X		19)	D'ALIO	Michele	X	
10)	COMPOSTO	Sergio		X	20)	PICONE	Mariangela	X	

con la partecipazione del Segretario Generale Sig.ra ZINGALÈ dott.ssa Mara

assume la Presidenza il Sig.ra CONSENTINO dott.ssa Annarita

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto al Nr. 6 dell'ordine del giorno.

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. \_\_\_\_\_, e gli assessori Sigg. Vicè Sindaco - Castello

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono i consiglieri \_\_\_\_\_



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 6) posto all'ordine del giorno riguardante l'approvazione dell'aliquota dell'IMU - Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2017.

Chiede la parola il cons. Trovato per avere informazioni dal Sindaco riguardo le problematiche dell'ospedale "C. Basilotta" di Nicosia.

Il Vice Sindaco fa presente che il Sindaco è fuori sede proprio per questo problema.

Entra il cons. Spedale ( presenti 14).

Il cons. Giacobbe fa presente che, a proposito dell'ospedale, hanno avuto un incontro con l'assessore Gucciardi che aveva dato rassicurazioni alle quali non ha tenuto fede.

Il Presidente introduce il punto 6) all'O.d.G. e lascia la parola al Vice Sindaco, che relaziona a nome dell'Amministrazione comunale.

Il Vice sindaco ricorda che l'Amministrazione Comunale nel 2015 ha aumentato l'IMU ed ha introdotto la TASI al minimo per finanziare alcuni servizi e per avere il contributo statale dal 2016 in seguito alla soppressione della TASI 1° casa. In tale modo si sono anche liberate risorse per far fronte al pagamento di diversi Debiti fuori bilancio, avendo maggiori risorse. Si sono, inoltre finanziati diversi servizi, quali: refezione, manutenzione strade, ecc. Si era detto di togliere la tasi i successivi anni, ma questo però richiede la scelta tra diverse alternative: tagliare servizi o trovare risorse alternative. Legge emendamenti del gruppo di minoranza nei quali manca la motivazione, la scelta di cosa fare con il risparmio e dove trovare risorse alternative. Tra l'altro si tratta di 2° case che spesso sono redditizie per i proprietari.

Entra il cons. Di Costa (pres. 15)

Entra il cons. Vega (pres.16)

Esce il cons. Giacobbe (pres.15).

Esce il cons. Vega (pres.14).

Entra il dott. Li Calzi, dirigente del II Settore.

Continua il Vice Sindaco rappresentando che l'Amministrazione Comunale invece gradualmente cerca di contenere la pressione fiscale. Infatti per il 2017, viste le emergenze da eventi meteorologici avversi che hanno colpito gli agricoltori, si è pensato di ridurre la TASI a questa categoria. Per gli immobili invenduti invece è previsto un contenimento che però consente un maggior controllo. Il prossimo anno si vedrà di prevedere agevolazioni per altre categorie.

Il cons. Trovato non è d'accordo sulle 2° case perché non sempre rendono. Invita a fare i controlli.

Il Vice Sindaco ribadisce che per garantire i servizi sono necessarie molte più risorse di quelle provenienti dal gettito da TASI - 2° case ed è più giusto che ognuno contribuisca in proporzione al proprio patrimonio ed alle proprie possibilità per un principio di equità fiscale.

Il cons. La Giglia richiama gli emendamenti e ricorda che l'Amministrazione Comunale precedente non ha istituito la TASI ed ha fissato l'IMU al minimo per la 1° casa al 7 per 1000 per la 2° casa. Questa Amministrazione Comunale ha aumentato modificando le tariffe già adottate per avere risorse per pagare i Debiti fuori bilancio. Nel 2016 non si è diminuito come promesso, ne si sono riparate le strade. Nel 2017 vengono riproposte le stesse aliquote. L'emendamento proposto non ha necessità di motivazione ne di misure alternative perché i servizi venivano garantiti anche dalla precedente Amministrazione Comunale senza aumentare le tasse.

Entra il cons. Giacobbe (pres.15).

Entra il cons. Catalano (pres.16).

Il cons. Di Costa ritiene necessario un alleggerimento fiscale per superare la crisi, ma questo è un problema nazionale. Ragionare in maniera virtuosa facendo i controlli ed operando in modo equo. Invita l'Ufficio a proporre un Regolamento per attuare politiche di equità fiscale e propone di scendere di un punto % ad eccezione delle case di lusso.

Entra il cons. Vega (pres- 17).

Il cons. Giacobbe condivide la proposta del cons. di Costa. Non condivide il favore garantito agli immobili non venduti che potrebbero ridurre i prezzi per vendere. Non condivide i servizi che si intende fare con il gettito TASI rivolti maggiormente alla cultura. Invita a recuperare l'evasione, usare il ravvedimento operoso. Auspica che si voti la riduzione.

Esce il cons. Giacobbe (16).

Il cons. Spedale ritiene doveroso l'emendamento. Nel 2015 ha votato l'aumento per avere risorse, per offrire servizi alla collettività, ma che doveva riguardare solo un anno. Invita l'assessore al bilancio a trovare risorse alternative, approvando l'emendamento sia sull'IMU che sulla TASI.

Il cons. Di Costa propone di fare una pausa per concordare come procedere.

Il cons. Lo Votrico ritiene di non dover essere lei a suggerire risorse alternative per i servizi necessari tagliando le spese non necessarie. Investire sulle 2° case favorisce l'economia cittadina. Invita ad approvare l'emendamento.

Escono i consiglieri: Mancuso F., Balsamello e Bonelli G. (13).

Il dirigente del II Settore interviene dicendo che le decisioni incidono sul bilancio riducendo le entrate, che, per non diminuire i servizi, vanno trovate altrove, pena un bilancio non equilibrato. Questo incide anche sugli spazi finanziari da liberare per poter sostenere spese d'investimento.

Entra il cons. Bonelli G. (pres. 14).

Il cons. Castrogiovanni G. invita alla responsabilità. Le tasse sono utili, spesso indispensabili, come in questo caso che finanziano servizi indivisibili liberano spazi finanziari che poi consentono di pagare Debiti fuori Bilancio o incentivare spese d'investimento. Questa è la situazione in cui si è trovata l'Amministrazione Bonelli. La Giunta Comunale ha proposto un piccolo contenimento, quindi propone di votare la proposta.

Il Presidente propone 5 minuti di sospensione ed indice la votazione.

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 14 - Voti favorevoli Nr. 14- assenti Nr. 6 -

In dipendenza dei superiori risultati il consiglio comunale ad unanimità di voti **APPROVA** la superiore proposta di sospensione.

La seduta viene sospesa alle ore 21,05.

Alla ripresa dei lavori alle ore 21,30 presenti nr. 14 – (Castrogiovanni C. – Vega – Picone – La Giglia – Dalio - Lo Votrico – Di Costa - Castrogiovanni G- Trovato – Catalano – Spedale - Consentino – Scinardi e Bonelli) - assenti nr. 6.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale per deliberare riapre la seduta e dà la parola al cons. La Giglia.

Il cons. La Giglia propone di votare il loro emendamento e poi quello della dott.ssa Di costa per il quale è favorevole.

Il cons. Lo Votrico si associa a quanto detto dal cons. La Giglia.

Il cons. Castrogiovanni G. voterà contrario gli emendamenti tutti .

Entra il Sindaco.

Il cons. Trovato esprime parere favorevole all'emendamento proposto dal cons. Di Costa.

Il cons. Castrogiovanni C.: meglio dare servizi e garantire equilibrio di bilancio, quindi voto favorevole alla proposta dell'ufficio.

Il dr. Li Calzi, Dirigente la ragioneria, sull'emendamento parere tecnico favorevole, evidenziando che con l'emendamento si concretizza una riduzione di Entrate per Bilancio comunale da recuperare o con nuove Entrate o con riduzione della spesa al fine del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio per come disposto dalla Legge. Parere contabile favorevole per le stesse motivazioni espresse prima.

Il Presidente pone ai voti il 1° emendamento proposto dai consiglieri (Giacobbe, La Giglia, Lo Votrico, Li Volsi, Composto e Spedale), allegato alla presente.

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato: Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 14 - Voti favorevoli Nr. 4 (La Giglia, Lo Votrico, Spedale e Trovato) - Contrari Nr. 10. (Castrogiovanni C. – Vega – Picone – Dalio - Di Costa - Castrogiovanni G – Catalano – Consentino – Scinardi e Bonelli)

In dipendenza dei superiori risultati **IL CONSIGLIO COMUNALE NON APPROVA** l'emendamento proposto dai consiglieri (Giacobbe, La Giglia, Lo Votrico, Li Volsi, Composto e Spedale).

Il Presidente pone ai voti il 2° emendamento proposto dalla dott.ssa Di Costa di diminuire di un punto la proposta dell'ufficio, quindi fissare l'aliquota IMU a: 7,6 \*1000.

Il Dirigente esprime parere tecnico e contabile favorevole con le stesse motivazioni sopra espresse.

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato: Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 14 - Voti favorevoli Nr. 7 (La Giglia, Lo Votrico, Spedale, Trovato, Di Costa, Picone e Catalano) – Contrari Nr. 7 (Castrogiovanni C. – Vega – D'Alio – Castrogiovanni G.- Consentino – Scinardi e Bonelli).

In dipendenza dei superiori risultati **IL CONSIGLIO COMUNALE NON APPROVA** l'emendamento proposto dalla dott.ssa Di Costa.

Si passa alla votazione della proposta dell'ufficio.

Escono per protesta i consiglieri: Spedale, Trovato, Lo Votrico e La Giglia (10)

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto il Presidente pone ai voti la proposta dell'ufficio.

Procedutosi alla relativa votazione, in seduta di prosecuzione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato: Consiglieri Presenti Nr. 10 - Votanti Nr. 8 - Voti favorevoli Nr. 8 (Consentino – Castrogiovanni C. - Vega – Castrogiovanni G– Bonelli – Scinardi – D'Alio e Picone) - Astenuti Nr. 2 (Catalano e Di Costa).

In dipendenza dei superiori risultati

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione del dirigente del 2° Settore- ufficio Tributi- avente per oggetto: **“Imposta Unica Comunale – Imposta Municipale Propria (IMU): Approvazione delle aliquote per l'anno 2017”**;

**VISTO** il parere tecnico e contabile reso sulla proposta ai sensi dell'art. 53 comma 1° della L.142/90, recepito con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, che si allega alla presente per formarne parte integrante;

**VISTO** il verbale della II^ Commissione Consiliare Permanente;

**SENTITO** il parere tecnico e contabile espresso dal dirigente del II settore sugli emendamenti presentati, che viene di seguito riportato: “parere tecnico favorevole, evidenziando che con l'emendamento si concretizza una riduzione di Entrate per Bilancio comunale da recuperare o con nuove Entrate o con riduzione della spesa al fine del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio per come disposto dalla Legge. Parere contabile favorevole per le stesse motivazioni espresse prima”.

**VISTI** gli emendamenti testè votati e **non approvati**;

**PRESO ATTO** della votazione sopra espressa;

**VISTO** l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

**RITENUTO** dover approvare la superiore proposta dell'Ufficio;

**AD UNANIMITA' DI VOTI**, come sopra espressi e con l'astensione dei consiglieri suddetti

### **D E L I B E R A**

di approvare la proposta del dirigente del 2° Settore- ufficio Tributi- avente per oggetto: **“Imposta Unica Comunale – Imposta Municipale Propria (IMU): Approvazione delle aliquote per l'anno 2017”**, nel testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento.

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente per le motivazioni espresse nella proposta e pone ai voti l'immediata esecutività dell'atto.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**, con separata votazione, espressa per alzata e seduta: Consiglieri Presenti Nr. 10 - Votanti Nr. 8 - Voti favorevoli Nr. 8 – Astenuti Nr. 2 (Catalano e Di Costa) – ad unanimità di voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti, dichiara l'atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse nella proposta.

- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);



## COMUNE DI NICOSIA II SETTORE-UFFICIO TRIBUTI

### Proposta di deliberazione

**OGGETTO: Imposta Unica Comunale – Imposta Municipale Propria (IMU) Approvazione delle aliquote per l'anno 2017.**

#### IL DIRIGENTE

**Visto** l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**Viste** le modifiche apportate dalla legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) all'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, che per l'anno 2016 ha previsto, rispetto all'anno 2015, novità in materia di IMU e TASI e precisamente:

- è stata abrogata la facoltà di prevedere l'equiparazione all'abitazione principale in caso di comodato d'uso gratuito a favore dei parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio);
- è stata introdotta la norma che prevede la **riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU e TASI** per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore e figli) che le utilizzano come abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che:
  - il contratto di comodato sia registrato;
  - il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
  - il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - il comodante attesti il possesso dei requisiti nell'apposito modello di dichiarazione (IMU), di cui all'art.9, comma 6 del D.Lgs. n.23 del 14 marzo 2011;
- l'esenzione dell'IMU è stata estesa anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- è stato previsto che, in caso di immobili locati a canone concordato di cui all'art.2, commi 3 e 4, e art.4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta, ai fini IMU è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 6, con una riduzione del 25 per cento;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli

imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

**Ricordato** inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

**Rilevato** che anche per l'anno 2017, il comma 380, lettera f) dell'art.1, legge 24 dicembre 2012, n.228, riserva allo stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

**Visto** l'art.1 comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016), il quale ha previsto che *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.....La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n.147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'art.243 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000"*;

**Visto** l'art.1, comma 42 della legge 11 dicembre 2016, n.232 (Legge di Bilancio 2017), il quale, attraverso la modifica del comma 26, sopra citato, stabilendo *"al comma 26 le parole: "per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2016 e 2017", ha esteso al 2017, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Sono rimaste escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI), le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto.*

#### **Richiamati:**

- il comma 683, dell'art.1, della legge 27 dicembre 2013, n.147, il quale stabilisce che *"Il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione...., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

- l'art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, dove si prevede che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art.151, comma 1, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n.267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- l'art.1, comma 454, della legge 11 dicembre 2016, n.232 (legge di bilancio 2017), il quale ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2017,

di cui all'art.151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è differito al 28 febbraio 2017;

- l'art.5, comma 11, del D.L. n.244/2016 (decreto mille proroghe), il quale ha prorogato la scadenza di approvazione del bilancio di previsione, stabilendo che *“Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'art.151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'art.1 della legge 11 dicembre 2016, n.232”*.

**Preso atto** che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

**Aliquote:**

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

**Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

**Rilevato** che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

**Aliquote:**

- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

**Detrazioni:** i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

**Visto** il regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI approvato da Consiglio Comunale con la delibera n.74 del 29 settembre 2014;

**Richiamata** la delibera del Consiglio Comunale n.60 del 30 settembre 2015, con la quale è stata approvata, per l'anno 2015, l'aliquota per l'applicazione della Imposta Municipale Propria, fissata nella misura dell' 8,60 per mille, applicata anche agli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, dando atto che l'aliquota complessiva gravante sui predetti immobili per lo 0,76% corrisponde alla quota riservata allo Stato, ai sensi dell'art.1, comma 380, lettera f) della

legge n.228/2012, e la differenza pari alla misura dello 0,1% corrisponde alla quota di competenza comunale; tale aliquota così definita è stata applicata anche per l'anno 2016;

**Ricordato che l'Imposta Municipale Propria:**

- ha come presupposto impositivo il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale;
- la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. n.504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art.13, del D.L. n.201/2011, con l'applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;
- è versata, alle scadenze, come previsto dal vigente regolamento, in due rate: la prima scadente il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

**Ritenuto**, pertanto - atteso il superiore blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali - dover confermare per l'anno 2017 l'aliquota del tributo in oggetto nella misura dell'8,60 per mille stabilita così come stabilita con la delibera del C.C. n.60 del 30 settembre 2015, applicata anche per il 2016;

**Viste** le seguenti risultanze ai fini del calcolo previsionale del gettito IMU:

- versamenti in autoliquidazione IMU per l'anno d'imposta 2016 pari a € 1.714.000,00;
- le nuove disposizioni della legge di stabilità 208/2015 che esclude alcune fattispecie dall'IMU con conseguente ristoro di gettito da parte dello Stato, ad oggi, quantificato in € . . . ;

**Ritenuto** sulla base delle indicazioni del punto precedente di definire le seguenti previsioni di gettito: IMU ANNO 2017 € 1.610,244,81.

**Richiamato** l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

**Visti** i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art.147 *bis*, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000 n.30;

**Visto** il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

## PROPONE

### Al Consiglio Comunale

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

**Di prendere atto** delle modifiche apportate dalla legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) all'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, che per l'anno 2016 ha previsto, rispetto all'anno 2015, novità in materia di IMU e TASI indicate in premessa.

**Di prendere atto** che l'art.1 comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016), per l'anno 2016, ha disposto la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura dei tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il pre-dissesto o il dissesto finanziario.

**Di prendere atto**, altresì, che l'art.1, comma 42 della legge 11 dicembre 2016, n.232 (Legge di Bilancio 2017), attraverso la modifica dell'art.1 comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016) **ha esteso al 2017**, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Sono rimaste escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI), le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto.

**Di confermare per l'anno 2017** l'aliquota dell'Imposta Municipale Propria nella misura dell'8,60 per mille stabilita con la delibera del C.C. n.60 del 30 settembre 2015, applicata anche agli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, dando atto che l'aliquota complessiva gravante sui predetti immobili per lo 0,76% corrisponde alla quota riservata allo Stato, ai sensi dell'art.1, comma 380, lettera f) della legge n.228/2012, e la differenza pari alla misura dello 0,1% corrisponde alla quota di competenza comunale;

**Di stabilire**, altresì, che le scadenze e per il pagamento dell'IMU, sono quelle previste per legge e precisamente: due rate scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre.

**Di dare atto e stabilire** che le aliquote IMU, per specifico disposto di legge, hanno decorrenza dal 1° gennaio 2017.

**Di determinare** ai fini IMU la detrazione pari a euro 200,00 per i casi residuali di abitazione principale e relative pertinenze di cui al punto 2. lettera d), a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale assoggettata all'imposta;

**Di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

**Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, stante il diretto collegamento con il Bilancio esercizio finanziario anno 2017, a copertura finanziaria di spese consolidate per i servizi indivisibili e l'obbligo di legge del mantenimento degli equilibri di bilancio.

**Il Funzionario Responsabile**


dott.ssa Salvina Cifalà



**Il Dirigente**  
dott. Li Calzi Giovanni

TIPOLOGIA	ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU
FABBRICATI diversi dall'abitazione principale appartenenti alla categorie catastale: <ul style="list-style-type: none"> <li>- A (abitazioni - cosiddette seconde case)</li> <li>- C2, C6, C7 (magazzini, garage, posti auto, tettoie)</li> </ul>	8,6 per mille
FABBRICATI appartenenti alle categorie catastali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- A10 (uffici e studi privati)</li> <li>- B (colonie, asili, ospedali)</li> <li>- C1 (negozi, bar, botteghe)</li> <li>- C3, C4, C5 (laboratori, fabbricati e locali per esercizi sportivi)</li> <li>- D (opifici, alberghi, fabbricati produttivi, istituti di credito, cambio)</li> </ul>	8,6 per mille
TERRENI AGRICOLI	0 per mille
AREE FABBRICABILI	8,6 per mille
FABBRICATI RURALI ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30/12/1993, n. 557.	0 per mille
FABBRICATI costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce).	0 per mille
FABBRICATO adibito ad abitazione principale classificato nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze.	4 per mille
	<u>DETRAZIONE</u>  Euro 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
FABBRICATO CONCESSO IN COMODATO AI PARENTI in linea retta entro il primo grado purché lo utilizzano come abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alla lettera oa) dell'art. 13, comma 3, d.l. 06/12/2011 n. 201.	8,6 per mille (con riduzione del 50% della base imponibile)

IL DIRIGENTE  
LI CALZI DOTT. GIOVANNI



NON APPROVATO

URGENTE

Al Presidente del Consiglio

7386

**OGGETTO:** Proposta di EMENDAMENTO al punto N. 06 all'o.d.g. del Consiglio Comunale del 29/03/2017 "Imposta Unica Comunale - Imposta Municipale Propria (IMU) approvazione aliquote per l'anno 2017.

I sottoscritti: Giacobbe Filippo, La Giglia Francesco, Lo Votrico Santa, Li Volsi Sigismundo, Composto Sergio e Luciana Spedale, nella qualità di Consiglieri Comunali

**VISTA**

la delibera del Consiglio Comunale N.60 del 30/09/2015, con la quale è stata applicata, per l'anno 2016, l'aliquota per l'Imposta Municipale Propria nella misura dell'8,60 per mille;

**PROPONGONO**


per l'anno 2017, di applicare l'aliquota del 7 per mille sull'Imposta Municipale Propria (IMU).

Fatto salvo errori, e/o omissioni, e/o integrazioni, che saranno frutto di discussione o modifiche in sede di Consiglio.

Gli stessi chiedono che la superiore proposta, venga posta ai voti del Consiglio Comunale che si terrà in data 29/03/2017.

Nicosia, 29/03/2017

FIRME

  
The block contains five handwritten signatures in black ink, corresponding to the names listed in the text above: Giacobbe Filippo, La Giglia Francesco, Lo Votrico Santa, Li Volsi Sigismundo, and Composto Sergio. The signatures are written in a cursive style.



COMUNE DI NICOSIA  
PROVINCIA DI ENNA


Allegato alla deliberazione  
G. C. ovv. C. C. n. 19 del 31-3-2017

**OGGETTO:** Proposta di deliberazione avanzata dal II Settore, relativa a:  
**Imposta Unica Comunale – Imposta Municipale Propria (IMU) Approvazione delle aliquote**  
**per l'anno 2017.**

**PARERI**

(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della l.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. 23/12/00 n.30)


*Parere in ordine alla regolarità tecnica:*




Nicosia, li 20 marzo 2017



Il responsabile del Settore  
dott. Li Calzi Giovanni




*Parere in ordine alla regolarità contabile:*



Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione della spesa di € \_\_\_\_\_ al Capitolo \_\_\_\_\_ del bilancio per l'esercizio \_\_\_\_\_, cui corrisponde in entrata il capitolo \_\_\_\_\_.

Nicosia, li 20/03/2017

Il responsabile di Ragioneria



21

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f. Costantino

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f. Di Costa M.

IL SEGRETARIO GENERALE

f. Zingales M.

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione.

Nicosia, li 05-06-2017

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 05-06-2017, (art.11, comma 1°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. n.17 del 28/12/2004).

Il Responsabile della pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta esecutiva il 31-03-2017

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°);  
 a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO GENERALE

f. Zingales

- per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;  
 per copia conforme all'originale;

Nicosia, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_